

La *Remonstratio*: natura contenziosa o strumento di autotutela.

Elementi funzionali per una indistinzione operativa

(Arcisodalizio Curia romana – 16/01/2024)

1. PREMESSA

Per affrontare in modo metodologicamente adeguato il tema della *Remonstratio* occorre innanzitutto prendere atto che (1) non solo il termine non esiste a livello codiciale latino, ma (2) essa “non esiste” neppure dottrinalmente come istituto giuridico dotato di una propria identità autonoma, come ben evidenzia la voce “*Remonstratio*” del *Diccionario general de Derecho canónico*, che tratta dello *ius remonstrandi* del Vescovo diocesano verso una Legge pontificia¹.

È tuttavia una tendenza abbastanza consolidata negli ultimi decenni, soprattutto a partire dalla prassi della Curia romana², intendere la *Remonstratio* come atto individuale col quale un soggetto contesta un atto/provvedimento singolare di governo esecutivo dell’Autorità ecclesiale a lui diretto.

2. NATURA DELL’ISTITUTO

Per quanto concerne la natura dell’istituto – una volta d’accordo nell’accettarlo nella sua nuova identificazione – la questione si pone in modo derivato a seconda che l’approccio ai cann. 1732-1739 si collochi nel contesto della tutela dei diritti dei soggetti (= approccio privatistico), oppure nella prospettiva dell’efficacia del governo ecclesiale (= approccio pubblicistico). La linea della *tutela dei diritti dei soggetti*, infatti, indirizzerà inevitabilmente, verso una sostanziale *prospettiva contenziosa*; mentre la linea dell’*efficacia del governo* indirizzerà verso la sostanziale *prospettiva* della c.d. *autotutela*³, con attenzione, tuttavia, alla natura espressamente pubblicistica di questo istituto, del tutto proprio ed esclusivo del Diritto amministrativo⁴.

2.1 La *prospettiva contenziosa*

La questione, in realtà, è “senza storia”, poiché la dottrina pressoché totale è costante nell’assunzione della linea tutoria dei diritti dei soggetti; ciò che rende inutile ricostruire qui l’epopea della giustizia amministrativa incentrata sull’art. 106 della *REU*⁵ e i principi sesto e settimo per la revisione codiciale⁶, anche perché si tratterebbe di richiamare l’intero Diritto amministrativo canonico costruito da quei tempi fino ad oggi, ed a tutti ben noto.

Per quanto riguarda specificamente la *Remonstratio*, basti qui citare due idee di uno dei padri indiscussi del Diritto amministrativo canonico, E. Labandeira che, nel 1994, scriveva a suo riguardo, in una prospettiva evidentemente contenziosa:

(1) «Si tratta di un preavviso dato all’Autorità perché non venga colta di sorpresa, possa valutare le conseguenze di un possibile ricorso ed abbia il tempo di prendere una decisione a riguardo dell’atto in questione»⁷.

(2) «L’Amministrazione gode del privilegio per il quale si deve portare alla sua conoscenza il reclamo prima di presentarlo al Tribunale amministrativo, perché la stessa Amministrazione si pronunci in merito». «Si tratta in realtà di un privilegio per l’Amministrazione – che riteniamo opportuno – che le permette di rivedere i suoi atti prima che siano impugnati»⁸.

In proposito non sono più evitabili alcune osservazioni di fondo che mettono in buona mostra l’insufficienza di questo approccio, aprendo alla necessità di un nuovo inquadramento dell’intera tematica.

- Prima di tutto: “avvertire” qualcuno che se persevera nel proprio operato o attività senza modificarlo dovrà far fronte a conseguenze, corrisponde al concetto di “minaccia”⁹, evidentemente inammissibile in questo contesto.
- In secondo luogo: non ci si può riferire al concetto di “privilegio” quale trattamento discriminante tra soggetti, innanzi alla possibilità che l’ordinamento riconosce all’Autorità di governo di rivedere i propri atti/provvedimenti per assicurarsi della loro pronta eseguibilità in ragione del bene pubblico affidato all’attività stessa di governo.

Oltre a ciò, è necessario considerare che la linea tutoria dei diritti dei soggetti ha finito per sviluppare, almeno *de facto*¹⁰, una sorta di triplice articolazione del contrasto agli atti amministrativi: 1) ricorso in opposizione (identificato con la *Remonstratio*), 2) ricorso gerarchico¹¹, 3) ricorso contenzioso amministrativo; sulla falsariga (molto falsa!) del contenzioso ordinario: 1° istanza, appello, cassazione. Trattasi di un approccio privo di qualsiasi fondamento sia normativo che teoretico, che tuttavia ha esercitato sino ad oggi una grande influenza su ‘cosa’ sia la *Remonstratio*, sempre concepita in chiave contenziosa.

Bastano questi semplici rilievi per sollecitare le migliori prospettive che un diverso indirizzo teoretico, quale l’efficacia del governo ecclesiale, potrebbe offrire all’inquadramento e derivata teorizzazione della *Remonstratio* in una prospettiva non contenziosa: quella dell’autotutela, appunto!

2.2 La prospettiva dell'autotutela

La pista d'indagine, proposta già oltre 10 anni fa secondo questa prospettiva, presentava la *Remonstratio* del can. 1734 all'interno degli strumenti dell'istituto giuridico dell'autotutela¹²: istituto che permette a chi governa di correggere le proprie decisioni eventualmente *inadeguate rispetto ai loro destinatari*, senza dover passare attraverso la sfinita ed interminabile trafila giudiziaria, tipica del contenzioso. La possibilità (e capacità) di correggere autonomamente e con immediatezza le proprie decisioni riconosciuta all'Autorità di governo (a differenza di quella giudiziaria) al fine di veder realizzate senza inutili dilazioni e pretestuosi ostacoli le finalità di ordine generale affidate alla sua attività¹³, le permette infatti di risolvere le questioni *pratiche*, più che di principio, – e tali sono i “problemi” (= *controversiæ*) – connesse al conseguimento delle finalità istituzionali (= bene ed ordine pubblico), a differenza del contenzioso (= *contentiones*) propriamente detto, più proprio della dimensione ‘privatistica’.

Ciò a tanto maggior ragione per il fatto che la maggioranza degli atti/provvedimenti di governo, soprattutto se rispondenti a doveri d'Ufficio imposti dalla Legge (p.es.: provvisori e vigilanza), sono del tutto *leciti* poiché – di per sé – non violano alcun diritto di nessuno, mentre oggetto di *Remonstratio* (ex cann. 1733 §1 e 1734 §1) sono gli atti/provvedimenti dell'Autorità ritenuti “gravosi” dal loro destinatario o da qualche altro avente causa diretta¹⁴. Al tempo stesso: l'eventuale *illegittimità* dell'atto/provvedimento porrebbe invece l'attenzione su elementi e fattori riconducibili agli aspetti *in decernendo* o *in procedendo* nei quali possano essere state commesse eventuali *scorrettezze*¹⁵, generalmente recuperabili dall'Autorità quando vengano opportunamente poste in evidenza: anche a questo infatti dovrebbe servire la *Remonstratio*.

La scorrettezza, tuttavia, commessa nell'adozione di un atto/provvedimento (= illegittimità) è radicalmente diversa dal *problema* che esso crea con la propria esecuzione (= il gravame di cui parlano i cann. 1733 e 1737). Trattasi di elementi *incomparabili* ed *irriducibili*.

È necessario, d'altra parte, considerare che chi deve governare, spesso sbaglia... come ogni altro essere umano! Nondimeno: se l'errore può essere prontamente corretto, la qualità ed utilità del governo crescono. Per questo risulta fondato e significativo inquadrare la *Remonstratio* come strumento di “discernimento – pur forzoso – a posteriori”¹⁶, cosicché il prescritto del can. 50 in tema di informazioni, documenti, prove e diritti, venga comunque applicato in vista dell'efficacia dell'atto amministrativo di cui si tratta.

Detto ciò a livello delle questioni teoretiche di fondo e delle importanti differenze che le caratterizzano, è però opportuno segnalare che – in effetti – ciò con cui hanno a che fare i tecnici del

Diritto amministrativo spesso sono elementi molto specifici e puntuali, caratterizzati dalla ‘neutralità’ tipica degli strumenti tecnici. È a questo approccio tecnico-pratico che cercheranno di offrire apporti le riflessioni che seguiranno, ponendo attenzione a *cosa* sia nei fatti la *Remonstratio* e *come* funzioni... o dovrebbe funzionare. Al poco sin qui scritto in modo esplicito dal punto di vista teoretico-sistematico¹⁷, si tenterà di aggiungere ora qualcosa di più pratico, secondo lo specifico contesto di queste riflessioni, dando attenzione al *quando* e al *come* della *Remonstratio*.

3. IL QUANDO DELLA REMONSTRATIO

3.1 Un primo approccio generale

Il “quando” della *Remonstratio* costituisce il suo aspetto di maggiore importanza e, al tempo stesso, specificità, sebbene ciò non risalti ordinariamente nella dottrina.

Il legislatore ha stabilito che tale “quando” sia “*quoties*”: ogni volta che, tutte le volte che... insomma: sempre!

La *Remonstratio* si può fare sempre! Purché ne esista il presupposto: un presupposto assolutamente particolare ed imprevedibile poiché per presentare *Remonstratio* non occorre *nulla* di formale o formalizzato per via legale o normativa, ma soltanto in via di *apprezzamento individuale* (anche se, più che di apprezzamento, occorrerebbe parlare di non-apprezzamento).

Fonte e condizione della *Remonstratio*, infatti, è la convinzione soggettiva della “gravosità” dell’atto/provvedimento di cui si sia stati resi destinatari. Scrive il can. 1733 “*quis gravatum se putet*”: un gravame e null’altro! Basta un approccio elementarmente esegetico per accorgersi che non esiste alcun riferimento a quella sorta di “flogisto” giuridico che è l’*illegittimità*, sulla quale dal 1967 si è voluto far stare in equilibrio la quasi totalità del Diritto amministrativo canonico... ovviamente, senza mai riuscirci. Tanto meno ora che il ‘sacro verbo’ della Costituzione apostolica sulla Curia romana ha definitivamente *cancellato* quella parola dal proprio testo (cfr. art. 197 *PE*¹⁸), rimediando alla leggerezza con la quale nel 1967 vi era invece stato introdotto (cfr. art. 106 *REU*¹⁹), generando poi le non-ben-note questioni riguardanti le Interpretazioni autentiche intervenute a partire dal 1971²⁰.

Dal punto di vista normativo la cosa è chiara: tutte le volte che qualcuno si ritenga “gravato” da una decisione di governo ecclesiale che lo coinvolga in modo diretto²¹, può contestarla e chiederne, quantomeno, la revisione.

Ovviamente lo snodo e lo scoglio della materia è questo “gravame”: elemento che in dottrina ha trovato le interpretazioni più diverse... sempre, comunque, nella direzione del rapporto con la Legge (violazione²², lesione²³, onere²⁴, ecc.), come costantemente sollecitato dal preconconcetto della

illegittimità. Questo approccio, però, è *legalmente sbagliato* (si dice: “illegale”?) poiché la norma non dice assolutamente nulla del rapporto tra l’atto/provvedimento avverso e la Legge o il Diritto.

Alla base della *Remonstratio* non sta affatto l’atto/provvedimento in sé e per sé, ma la sua non-recezione²⁵. Una non-recezione che spesso deriva dalla *cattiva qualità* intrinseca dell’atto/provvedimento, evidenziata in modo anche formale dalla sua difformità rispetto alla previsione di “ottimalità” già predisposta dalla Legge²⁶: la “illegittimità”, appunto!

Qui, però, siamo dall’altra parte del ragionamento (e del disposto normativo): l’*illegittimità* vale in quanto *sintomo strutturale* (a-priori) del gravame che l’atto/provvedimento produce sul suo destinatario e non, invece, come sua (unica) fonte. D’altra parte: se il legislatore aveva previsto un determinato procedimento ed aveva inserito una certa quantità di elementi, fattori, condizioni, espletamenti, al fine di assumere una decisione “adatta”, e se tutto ciò o una sua parte non secondaria non è stato realizzato, non è poi il caso di stupirsi se il destinatario di tale *mala decisione* la avversa e ne chiede la revisione, non tanto per la sua difformità dalla norma (spesso affatto sconosciuta a tale destinatario!) ma per il concreto gravame che ricade su di lui, anche al di là del disposto normativo.

Senza perdere altro tempo in tema di legittimità degli atti/provvedimenti di governo, di cui traborda la dottrina, è invece necessario in questa peculiare sede dedicare specifica attenzione proprio al *gravamen*, attorno a cui tutto dovrebbe ruotare, almeno secondo il legislatore...

3.2 Il gravame

Il *CIC* non dice affatto in cosa consista questo “gravame” da cui tutto pare dipendere e l’unico riferimento codiciale che si può rintracciare, fortunatamente (per omogeneità del linguaggio del *Cætus*) nello stesso Libro VII, è il can. 1628 a riguardo dell’appello contro la sentenza giudiziale. Secondo tale norma, la “*pars quæ aliqua sententia se gravatam putat*”, può proporre appello, affinché la stessa vicenda sia ri-esaminata e ri-decisa, in questo caso da altro decidente, trattandosi di ambito giudiziale. Con evidenza ciò che rileva per l’identificazione del gravame è esattamente la sua ricaduta sulla parte soccombente in giudizio: una ricaduta che non potrebbe in alcun modo essere né una violazione, né una lesione disposta dal Giudice... quanto, invece, una *peggior condizione giuridica* della parte, almeno rispetto a quella precedente al giudizio. In tal modo il “gravame” giuridicamente significativo non ha alcun rapporto né con la Legge, né col Diritto, ma solo e principalmente con le conseguenze della decisione dell’Autorità sulla vita del suo destinatario.

Allo stesso modo ciò che giustifica il dissenso nei confronti di un atto/provvedimento di governo non è sostanzialmente diverso da ciò che motiva la parte soccombente nel processo giudiziale a

richiedere una *riconsiderazione* dell'intera vicenda già valutata e decisa in prima istanza in modo contrario o diverso dalle sue (fondate) attese²⁷.

Spostandosi *extra Codicem*, un primo passo per delineare il gravame riguarda la considerazione che il Diritto canonico attribuisce non solo alle norme come tali ma anche ad alcune *circostanze*²⁸, individuali o fattuali, che intervengono con specifica portata giuridica nella valutazione di ciò che riguarda le persone. Tra esse l'*incommodum*, che, quando “grave”, assume funzioni giuridicamente *attenuanti* rispetto all'applicazione della stessa Legge generale, anche penale²⁹.

In quest'ottica è necessario, innanzitutto, tener conto del *dato normativo codiciale* il quale, a differenza della dottrina³⁰ e giurisprudenza³¹, non prospetta né suppone alcun coinvolgimento né di diritti³², né di interessi³³, né di vantaggi³⁴ o altro del genere³⁵, quanto invece una ‘semplice’ *peior condicio subiecti*³⁶. L'attenzione, infatti, va rivolta all'espressione “*gravata/gravatum se putat/putet*”³⁷ utilizzata dal legislatore per indicare il motivo della richiesta: il *gravamen*, appunto, l'aggravio.

Come già per l'*incommodum*, il riferimento del gravame è ad uno “stato di cose” (= una circostanza, o insieme di circostanze) sebbene di *maggiore intensità e durata*, che non riguarda tanto le “*res*” quanto invece la concreta *vita/operatività di qualcuno* che percepisca la conseguenza della decisione come un *aggravio non momentaneo della propria condizione esistenziale o funzionale*³⁸.

Proprio la genericità del termine “*gravamen*” ne evidenzia la specificità esistenziale e la *soggettività*: a differenza, infatti, dell'*oggettività* di un diritto³⁹, si tratta di un concetto *relativo* indicante il *peso* che una situazione esercita su di uno specifico soggetto. Un *aggravio/gravame* non è qualcosa di “puntuale” come potrebbe essere una “lesione”, un “*vulnus*”, una “privazione”, ma qualcosa (anche di “diffuso” o non ben determinabile) che chiede/esige un *maggior apporto di forze o risorse*, p.es., di tempo, di competenza, di fatica, di dedizione, di responsabilità, di relazionalità, di organizzazione, ecc. Fattori, tutti, che *incidono* essenzialmente *sui soggetti* come tali e sulle *loro vite* (per le persone) oppure *operatività* (per Enti ed Istituzioni), condizionandone anche sensibilmente il futuro⁴⁰.

Tale *gravamen*, poi, deve derivare *immediatamente e direttamente* (cioè con *causalità* diretta) dall'atto/provvedimento di governo del quale si tratta e non da sue componenti collaterali e non strutturali: un atto/provvedimento che dev'essere sostanzialmente *decisorio* e non di qualsiasi altro genere. È infatti la *mala decisione* ad essere ostacolata dalla Legge, non il semplice atto potestativo che imponga alcunché a qualcuno, soprattutto se portatore di specifici vincoli di obbedienza (come accade per chierici e consacrati – cfr. cann. 274 §2; 601).

In tal senso il riferimento non è più il diritto in sé (oggettivo o soggettivo; *Law* o *right*) ma il destinatario della sua ‘applicazione’: un destinatario che viene a trovarsi in una situazione di *oggettivo peggioramento* della propria condizione ordinaria (v. *supra*).

4. IL COME DELLA *REMONSTRATIO*

Dopo che il “quando” della *Remonstratio*, cioè le sue *condizioni* di attivazione ed utilizzo, ha posto in risalto gli elementi più significativi per la sua fruizione, diventa necessario dedicare qualche specifica attenzione al suo “come”, per evitare che le fondamenta dell’istituto giuridico continuino a cedere sotto il peso di elementi posticci, sproporzionati e fuori dal baricentro, come spesso accade, rendendo praticamente inutile l’utilizzo della *Remonstratio* prevista dal *CIC*.

4.1 Elementi di struttura

Anche per quanto riguarda la struttura, la *Remonstratio* non riceve dal *CIC* praticamente alcuna indicazione: semplicemente il can. 1734 §1 stabilisce che «chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore», e ciò entro 10 giorni utili dalla “legittima notifica”⁴¹ dell’atto/provvedimento. Null’altro.

a) Un primo elemento significativo per la *Remonstratio* va ravvisato, come già anticipato, nella sua strutturale collocazione all’interno di una *corretta pratica di governo* ecclesiale. Laddove, infatti, l’attività di governo generi problemi da punto di vista operativo (ben prima che di principio) è necessario che tali problemi vengano prontamente portati a conoscenza di chi deve occuparsi del bene comune, oltre che dei singoli, affinché provveda quanto prima alla loro risoluzione; tanto più se tali problemi derivano non da meri *fatti giuridici* o *circostanze di fatto*, ma da atti/provvedimenti di governo che hanno mutato lo *status quo* esistenziale oppure funzionale di qualche soggetto. È la logica e la dinamica già accennata dell’autotutela, che permette all’Autorità di governo di rivedere con immediatezza le proprie decisioni che per qualsiasi motivo incontrino concrete difficoltà di esecuzione (v. *supra*), senza attendere che tali difficoltà diventino ostative e contrappositorie, arrivando anche a generare contenzioso vero e proprio, sia ordinario che c.d. amministrativo.

b) Un secondo elemento di rilievo strutturale riguarda il destinatario della *Remonstratio*. Il legislatore non lascia dubbi, escludendo espressamente coloro che non possiedono *potestà propria* di governo

esecutivo (cfr. can. 1734 §3), pertanto Vicari⁴² e Delegati di qualsiasi ordine, grado, configurazione e tipologia⁴³.

- Innanzitutto la *Remonstratio* va indirizzata sempre a *tutte* le singole Autorità esecutive che in qualche modo risultino espressamente implicate nell'atto/provvedimento verso il quale si manifesta il proprio dissenso. Questo si rivela decisivo soprattutto nelle circostanze più complesse nelle quali diverse Autorità siano intervenute, o siano state *coinvolte* almeno *nominalmente*, in uno stesso atto/provvedimento. A ciascuna di esse andrà indirizzata una *Remonstratio* differente in base al tipo di partecipazione che essa abbia avuto nell'atto/provvedimento *de quo*: non ha senso né efficacia contestare ad "A" un atto/provvedimento di "B", ma a ciascuno sarà necessario contestare l'oggetto della *sua* specifica – presunta o pretesa – partecipazione o implicazione nell'atto/provvedimento di cui si tratta⁴⁴.

- Va inoltre considerato che la *Remonstratio* presentata *pro sua competentia* a ciascuna Autorità intervenuta o partecipe non segue alcuna "gerarchia" e non provoca alcuna ricaduta, né gerarchica, né funzionale, poiché *ciascuna Autorità* interpellata procederà in modo del tutto *autonomo*, spesso secondo il *minimo* di Legge di sua specifica competenza e rispondendo *soltanto* di quanto ad essa *effettivamente contestabile* (diverso da "contestato") in quanto attività realmente intrapresa (se così, in effetti, sia stato).

c) Già è noto che, in realtà, la *Remonstratio* è un istituto giuridico ad ampio raggio da potersi utilizzare in direzioni e su fondamenti diversi, *sebbene* allo scopo di perseguire la stessa finalità, consistente nella *pronta revisione* da parte dell'Autorità di governo dell'atto/provvedimento contestato⁴⁵. Sono due gli indirizzi principali da considerare sotto il profilo operativo: la *Remonstratio ob ilegitimitatem* e la *Remonstratio ob gravamen* sui quali non mi soffermo ora, poiché li ho già sufficientemente illustrati su *Ius Ecclesiae* del 2015 (Petitio, Remonstratio, Exceptio: *cenni esplorativi ...*).

4.2 Elementi di contenuto e forma

Per quanto riguarda contenuto e forma della *Remonstratio* va osservato come nessuno dei canoni che la riguardano esprima alcunché in proposito: il *CIC*, infatti, la presenta soltanto in termini di *richiesta* di "revoca o correzione" dell'atto/provvedimento in oggetto⁴⁶.

a) Il problema che sorge dal silenzio del legislatore non è di poco conto, poiché chi vuole agire a propria tutela non ha dal *CIC* alcuna indicazione sulla modalità concreta da adottare per non veder svanire l'opportunità riconosciutagli in linea di principio.

- Che cosa, concretamente, è necessario scrivere nella *Remonstratio*? Basta dichiarare la propria *rimostranza* verso l'atto/provvedimento e chiederne la correzione o la revoca? Oppure, al contrario, è necessario indicare fatti, circostanze e qualunque altro elemento che in qualche modo sostenga il ragionevole e fondato dissenso verso l'atto/provvedimento e la richiesta di sua riconsiderazione?⁴⁷

- Al tempo stesso, trattandosi di *dissenso* verso una vera e propria decisione, non sembra ragionevole l'assenza di elementi che ne manifestino l'inadeguatezza sostanziale, soprattutto a riguardo di fatti e (loro) circostanze. Anzi: proprio questi ulteriori elementi fattuali o circostanziali possono diventare l'oggetto del tentativo di *soluzione* del problema creato dall'atto/provvedimento, ampliando l'orizzonte insufficiente nel quale era stato adottato a causa di carenze delle informazioni e delle prove richieste dal can. 50. Nondimeno: l'assenza di motivazioni sostanziali potrebbe suscitare il dubbio che si tratti soltanto di una mera presa di posizione istintiva ed infondata, non meno arbitraria della decisione contestata.

b) La grave indeterminatezza che deriva da questa assenza di indicazioni operative e di chiarezza pone anche alcuni problemi di non immediata soluzione.

- Si tratta, innanzitutto, di non ridurre la *Remonstratio* a mero formalismo⁴⁸ e di non accontentarsi di un semplice atto scritto, concretamente né necessario⁴⁹, né perentorio⁵⁰. Con l'Autorità apicale di governo è infatti consigliabile avere almeno un incontro iniziale faccia a faccia, così da esprimere e verificare in modo sostanziale la questione della quale si tratta e cercarne insieme la soluzione. Può essere questa, anzi, l'occasione per consegnare la *Remonstratio* stessa all'Autorità della quale si tratta.

- I contenuti della *Remonstratio* pongono anche il tema dell'esercizio del c.d. diritto di difesa: qual è, in effetti, il contenuto minimo a livello di fatti ed altri elementi materiali adottati dal destinatario dell'atto/provvedimento che possa dare pieno corso all'esercizio sostanziale del diritto in oggetto? Difficilmente la semplice richiesta *immotivata* di correzione o revoca potrà essere ritenuta sufficiente a questo fine; allo stesso tempo il non spingersi oltre potrebbe doversi valutare in termini di (volontario) *non esercizio* e non di *negato esercizio* di tale diritto da parte dell'Autorità.

c) Tematica, e problematica, alla quale è necessario porre estrema attenzione nel redigere la propria *Remonstratio* è pure quella riguardante lo "stile": da esso, infatti, emergeranno una grande quantità di elementi inevitabilmente utilizzati sia in sede di sua *accoglienza* o *rigetto* da parte dell'autore dell'atto/provvedimento di governo contestato, sia – e forse maggiormente – in sede di ricorso al Superiore gerarchico eventualmente coinvolto in un secondo momento.

Uno stile aggressivo, minaccioso, impertinente, sprezzante, polemico, offensivo... è sempre il peggior modo di presentarsi a *richiedere* un “confronto istituzionalizzato” con chi ha l’autorità per decidere sulla vita altrui. Per di più: quando tale documento verrà posto agli atti del ricorso gerarchico esso costituirà la prima – e forse unica – possibilità di tale Superiore di ‘conoscere’ il ricorrente e di farsene un’idea. Nondimeno, l’immediata trasformazione di una *vicenda istituzionale* in una *questione personale* spesso costituisce un passo irreversibile per il suo sviluppo negativo, ponendo il dissenziente in una condizione di evidente fragilità della propria posizione, fragilità facilmente sfruttata a suo svantaggio da tutti coloro che successivamente interverranno nella vicenda (= Superiore gerarchico), anche se su sua stessa “chiamata” (= ricorso).

d) In questa prospettiva occorre ricordare pure che la *Remonstratio* (soprattutto *ob gravamen*) è sempre un atto col quale si esprime in modo chiaro la propria *motivata* contrarietà (= rimostranza) ad un atto/provvedimento di governo che risulta intaccare in modo *troppo profondo* la vita personale (o istituzionale) del soggetto. È pertanto necessario attribuire – per quanto realmente possibile – una certa considerazione alle motivazioni addotte a fondamento dell’atto/provvedimento in questione, preoccupandosi allo stesso tempo non tanto di negarle ma di indicarne di *ulteriori*, di senso e valore *contrario* o *alternativo*, così da indebolire la portata *in decernendo* delle motivazioni addotte dall’Autorità nel proprio atto/provvedimento. In questa prospettiva, infatti, non si può contraddire l’intrinseca *natura mediativa* della *Remonstratio* (cfr. can. 1733) trasformandola immediatamente in un espresso contenzioso. Occorre invece porre in evidenza l’esistenza di un vero “problema”, almeno a livello di *valutazione* di eventi e circostanze (cioè *in decernendo*), offrendo soluzioni alternative e chiedendo che venga delineata meglio l’intera vicenda e problematica. Anche la disponibilità ad un’attività mediativa (ex can. 1733) alla quale possano partecipare soggetti di comune fiducia potrebbe risultare un *elemento tattico* interessante da inserire in questa fase.

Cautelativamente, poi, – nella maggioranza dei casi – *non conviene* impostare con immediatezza la propria *Remonstratio* in termini *formali* così da indisporre sin dall’inizio il suo destinatario⁵¹. Conviene piuttosto applicare le indicazioni di stile e contenuto illustrate più sopra e poi *concludere* che

«ad ogni buon conto, qualora la questione così delineata dovesse o potesse presentarne i presupposti e richiedere ulteriori attività di carattere strettamente giuridico, in vista della sua soluzione anche attraverso il ricorso a qualche Superiore gerarchico, si consideri la presente richiesta come *Remonstratio canonica* ai sensi dei canoni 1732ss del *CIC* per ogni effetto di Legge e di Diritto».

e) Una ulteriore cautela da osservare nel redigere la propria *Remonstratio* riguarda i vocaboli in essa utilizzati: risulta infatti pericoloso che il soggetto dissenziente⁵² operi in proprio la *denominazione* o *qualificazione tecnica* degli atti/provvedimenti oggetto di dissenso. Tanto più che ciò non gli è affatto richiesto per attestare giuridicamente la propria posizione, poiché *Iura novit Curia*, e lo sbaglio nell'individuare tecnicamente i provvedimenti o gli atti potrebbe risultare fatale, facendo imboccare strade senza uscita⁵³ anziché aprirne di potenzialmente nuove.

Di fatto, soprattutto in considerazione dell'estrema *imprecisione* ed *approssimatività* con le quali vengono normalmente redatti gli atti amministrativi canonici da parte delle varie Autorità di governo ecclesiale, non conviene mai disperdere energie nell'inutile tentativo di 'qualificarli' secondo le – scarse – tipologie formalizzate a livello codiciale. Il rischio, infatti, è quello di vedersi rifiutare la *Remonstratio* o il successivo ricorso gerarchico per non pertinenza della fattispecie contestata. Risulta più efficace *parlare sempre* di “atto” (o anche “documento”), lasciando che sia eventualmente l'Autorità stessa ad identificarlo e qualificarlo, aprendo così possibili nuove linee argomentative e motivazionali da utilizzare poi in sede di eventuale ricorso gerarchico. Quante volte, in effetti, veri atti/provvedimenti sono dati con semplice “lettera” e non con decreto e regolare notifica, oppure nello stesso documento sono contenuti più atti/provvedimenti sostanziali difficili da distinguere e separare, contestandone uno anziché un altro.

Proprio in relazione a tale “atto” sarà poi necessario privilegiare sempre gli elementi sostanziali (= *in decernendo*) rispetto a quelli meramente formali (= *in procedendo*)⁵⁴, anche perché a questioni formali si daranno risposte meramente formali, predisponendo il “collasso” della propria posizione sostanziale. Alle questioni sostanziali, invece, si dovrà rispondere in modi *pertinenti* e *convincenti*.

Ciò non toglie che, a parte, in posizione del tutto decentrata e quasi occasionale (quasi come *obiter dicta*), si possano anche elencare le questioni formali comunque rilevate: anche questo potrebbe infatti contribuire, successivamente, ad aggravare la posizione – e credibilità – delle Autorità di governo inadeguatamente intervenute nella vicenda, soprattutto a causa di ulteriori difficoltà addossate al dissenziente a causa del loro modo inadeguato di operare.

f) Altro elemento non irrilevante nella formulazione della *Remonstratio* è quello riguardante l'assistenza giuridica tecnica. Al di là, infatti, di possibili disquisizioni circa il “diritto” o meno di farsi formalmente assistere da un Avvocato/Patrono già in sede di *Remonstratio*⁵⁵, vale la pena considerare che un “consulente” giuridico può sempre essere coinvolto da chiunque per consigliarlo e guidarlo (privatamente) nelle proprie vicende giuridiche, aiutandolo a procedere in modo appropriato ed efficace. In tal modo, anche quando dovesse intervenire (privatamente) un giurista, è comunque sempre bene che la *Remonstratio* si presenti redatta nel modo più “naturale” possibile, esprimendo

sincera buona fede e non predisposizione – già strutturata – alla lite, secondo i generi letterari ‘tecnici’ e gli stilemi dei professionisti. La buona fede e sostanziale disponibilità ed obbedienza si manifestano *di persona*, non attraverso una lettera dell’Avvocato, inviata all’Autorità ecclesiale di governo, né presentandosi all’Autorità stessa accompagnati dal “proprio Avvocato”. In questa fase è bene che il tecnico operi come *consulente esterno*, suggerendo la sostanziale impostazione tecnica del dissenso, senza palesarsi nella propria presenza ed attività⁵⁶.

Trattandosi, infatti, di atti/provvedimenti di legittima potestà di governo, la formale interposizione di terzi in questa prima fase problematica risulta del tutto fuori luogo e non proficua per il dissenziente.

5. CONCLUDENDO

Il percorso sin qui articolato e proposto con maggior attenzione al sottotitolo di queste note (= la indistinzione operativa), evidenzia come risulti riduttivo e limitante approcciare la *Remonstratio* in termini solamente teoretici, nell’opposizione formale tra “natura contenziosa” *pro singulo*, o “strumento di autotutela” *pro Auctoritate*.

Come illustrato, il reale problema che affligge (ancor) oggi la *Remonstratio* non è affatto la sua *identità* dogmatica, ma il suo corretto utilizzo: il suo “quando” e il suo “come”. È da essi, infatti, che deriva l’*efficacia* del suo utilizzo nelle situazioni di governo in cui si confrontino punti di vista differenti circa le cose da fare o da evitarsi per il bene della Chiesa e dei singoli.

Il problema è di maggior portata poiché l’utilizzo errato della *Remonstratio* si rivela spesso preclusivo dell’adeguata tutela delle posizioni giuridiche soggettive, impedendo ogni prosecuzione del percorso di chi intende proteggere la propria esistenza ed attività da decisioni di governo non condivise... e (forse) non condivisibili. Per contro: troppo di frequente si ritiene inutile cercare il confronto aperto e franco con l’autore dell’atto/provvedimento di governo e si preferisce cercare di metterlo in difficoltà innanzi a qualche c.d. Superiore, sperando di avere nella distanza dal decidente (strutturale nei ricorsi alla Curia romana) un ausilio per la propria posizione. In realtà proprio per questo errato approccio agli strumenti di tutela giuridica del (mal) governo ecclesiale si finisce ben presto per ottenere risultati solo formali, quando non addirittura contrari a quanto desiderato.

Per conto proprio, invece, la *Remonstratio* proposta dal *CIC* si palesa come strumento utile per mettere presto rimedi efficaci a situazioni di governo effettivamente *inadeguate*, senza che questo incentivi problematiche relazionali e di politica ecclesiale del tutto sproporzionate a quelle che spesso sono vere e proprie *leggerezze* commesse da chi governa, forse in modo più qualunquistico che personalistico, come invece ormai richiesto dalla natura stessa della vita ecclesiale.